

N. R.G. 2022/256



**TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA**

**SEZIONE LAVORO CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **256/2022**, a scioglimento della riserva, dichiarata la contumacia della Regione Veneto, provvede con la allegata ordinanza.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

-----

**IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA**

**SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO**

**IL GIUDICE**

**DOTT. MAURO DALLACASA**

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,  
ha pronunciato la seguente

**O R D I N A N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 256 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2021,

██████████ (Avv. G. Barbariol),

**c o n t r o**

Azienda Ulss 6 Euganea (██████████)

Regione Veneto (contumace)),

**ISCRIZIONE AL SSN**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente, cittadino ucraino, padre della cittadina italiana (dal 2019) ██████████, con la stessa convivente e a suo carico, titolare di carta di soggiorno UE per motivi familiari, dal 7.7.21, ha chiesto che si accerti il suo diritto all'iscrizione ordinaria e gratuita al servizio sanitario nazionale, disponendosi anche la restituzione delle somme corrisposte per l'iscrizione.

L'iscrizione richiesta è stata negata dalla Azienda Ulss 6 Euganea, ritenendo l'Azienda sanitaria, sulla scorta di una delibera della Regione Veneto, che alla fattispecie debba essere applicato l'art. 29,



c. 3° lett. b), d.lgs. 286/98. Tale disposizione, occupandosi del ricongiungimento del familiare dello straniero, stabilisce che colui che chiede il ricongiungimento debba provvedere ad una assicurazione sanitaria a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne, ovvero all'iscrizione al Servizio sanitario, previo pagamento di un contributo da determinarsi con decreto del Ministero del lavoro.

La ricorrente ha richiamato a fondamento del suo diritto l'art. 63, c. 2°, l. 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale, secondo cui "i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia..., valido anche per i familiari" privi di redditi; nonché l'art. 19, 2° c., d.lgs. 30/07 (attuativo della direttiva 2004/38/CE), per il quale "ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo dell'applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente", e l'art. 23 d.lgs. ult. cit., per cui "le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana".

In giudizio si è costituita la sola Azienda Aulss 6 Euganea, mentre la Regione Veneto è rimasta contumace.

L'Azienda ha allegato di avere iscritto a titolo gratuito il ricorrente per l'anno 2022.

Ciò è stato riconosciuto dalla controparte. **Tuttavia tale iscrizione è avvenuta sulla base di una delibera della Giunta Regionale del Veneto che ne afferma il carattere provvisorio e con riserva di chiedere il contributo dovuto per l'iscrizione al Servizio sanitario nel caso fosse confermata in sede giurisdizionale la legittimità dell'originaria delibera della Regione.**



E' dunque evidente che **permane la res litigiosa e che sussiste l'interesse del ricorrente ad una pronuncia giudiziale**. Tale pronuncia assume rilievo anche ai fini della spese, posto che la comunicazione dell'iscrizione a titolo gratuito al Servizio sanitario risulta solo da un certificato di continuità assistenziale che porta la data del 14 marzo 2022, quindi posteriore alla data di deposito del ricorso.

Nel merito, va preliminarmente rilevato, in relazione alle eccezioni svolte dall'Azienda sanitaria, che il carattere discriminatorio di un atto o di un comportamento si trae dall'effetto che produce, che deve consistere in un trattamento deteriore subito da un soggetto in ragione di una sua qualità o condizione personale, quando tale qualità o condizione non costituisca ragionevole motivo di una diversità di trattamento.

Il carattere discriminatorio sussiste anche quando l'atto o il comportamento è imposto da provvedimenti amministrativi, o anche dalla legge, se essa viola fonti giuridiche superiori e segnatamente quelle di matrice europea.

Soggetto passivo di tale diritto, cioè soggetto chiamato in ipotesi a riconoscerlo, è l'Azienda Ulss convenuta in giudizio, e non altri, ancorchè gli atti dell'Azienda che riguardano la ricorrente siano coerenti a provvedimenti in senso lato normativi provenienti dalla Regione.

Il ricorrente risulta poi attualmente titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato in data 7.7.21.

Nel merito, gli artt. 29 e 34 del d.lgs. 286/98 riguardano l'iscrizione al SSN dello straniero e dei suoi familiari, mentre il caso in esame attiene all'iscrizione al SSN dei familiari di cittadino italiano, quindi di cittadino UE. L'art. 29 d.lgs. suddetto tratta in particolare del ricongiungimento allo straniero dei familiari di questi, ed è in relazione a tale ricongiungimento che il comma terzo, lettera b bis) richiede, come condizione alternativa, l'esistenza di una assicurazione sanitaria o il pagamento di un contributo al SSN, come condizione di iscrizione.



L'art. 34 poi, sancendo l'obbligo di iscrizione al SSN degli stranieri regolarmente soggiornanti, specifica che tale iscrizione comporta "parità di trattamento e uguali diritti e doveri", aggiungendo anche che l'assistenza spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti: il che manifesta una prima irragionevolezza e disparità di trattamento, perché, al di fuori del caso di domanda di ricongiungimento (di familiari evidentemente a quel momento non ancora residenti), i familiari a carico dello straniero sono iscritti al SSN alle stesse condizioni del cittadino.

L'art. 63 l. 833/78, nello stabilire l'obbligo di assicurazione sanitaria per i cittadini, pone a carico solo di coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi il pagamento di un contributo di malattia.

Come detto, le medesime condizioni di iscrizione valgono per gli stranieri legalmente soggiornanti.

Il discorso potrebbe forse concludersi qui, dovendo solo aggiungersi che gli artt. 19 e 23 d.lgs. 30/07 evidenziano ancor più la discriminazione, ove si ponga a confronto la posizione del cittadino UE parente di un cittadino UE con quella del cittadino non UE parente di un cittadino UE, quest'ultimo venendo discriminato, perché a lui sarebbe preclusa l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN. E ciò nonostante che l'art. 19, 2° c., d.lgs. 30/07 equipari la loro posizione a quella dei cittadini UE e che l'art. 2 dello stesso d.lgs. espressamente includa tra i "familiari" gli ascendenti diretti a carico. Ed è chiaro che la libertà di soggiorno sarebbe gravemente compromessa ove fosse preclusa la possibilità di accesso a servizi pubblici essenziali a parità di condizioni con i cittadini UE. Nemmeno può dirsi che la materia della sanità pubblica non rientri nel campo di applicazione del Trattato, perché l'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che ha il medesimo valore giuridico del Trattato,



riconosce ad ogni persona il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.

A fortiori, la discriminazione emerge dalla delibera della giunta regionale veneta n. 753 del 4.06.19 e in particolare dal punto 8.2.4. dell'allegato A. Tale disposizione riguarda i titolari di cura di soggiorno UE per i familiari di cittadino dell'UE/Italiano non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE (tale è il caso in esame). Orbene, la disposizione riconosce a queste persone l'iscrizione obbligatoria al s.s.n., come è dovuto, escludendola però per i genitori ultra sessantacinquenni entrati dopo il 5.11.08; introducendo così un ulteriore fattore di discriminazione in ragione dell'età.

Dalla data in cui la figlia del ricorrente ha acquisito la cittadinanza italiana, che è il presupposto della fattispecie dedotta in giudizio, le parti concordano sul fatto che il ricorrente abbia dovuto versare al Servizio sanitario la somma di € 1073,73.

Tale somma non era dovuta e va quindi restituita.

Sono dovute le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di XXXXXXXXXX di iscriversi al SSN alle stesse condizioni dei cittadini italiani;

condanna la Aulls 6 Euganea a restituire la somma di € 1073,73, oltre interessi legali sino al saldo;

condanna la Aulls 6 Euganea a rifondere le spese di causa, che liquida in € 2500,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva; da distrarsi in favore del procuratore antistatario; compensa le spese con la Regione Veneto.

Così deciso in Padova, li 12.04.21.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa

Pagina 5



